

SCADENZE NOVEMBRE 2023

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di NOVEMBRE 2023.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
15 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di ottobre 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2023
15 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
15 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica. Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343

15 novembre	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine per il versamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all'1.1.2023.</p> <p>Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore normale delle cripto-attività, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023; • a condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. <p>Il regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività</p>
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>
15 novembre	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'imponibile complessivo; • l'IVA distinta per aliquota
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro</p>

			numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; <p>alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente</p>
15 novembre	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento Imposta sostitutiva	Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutive del 14% dovuta per la rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2022, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso.
15 novembre	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento imposta sostitutiva	Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di

			<p>negoziante e dei terreni (agricoli e edificabili), posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p>
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione
16 giovedì	Enti non commerciali, Imprese	Compensazione dei crediti	<p>Termine per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, anche da parte dei cessionari dei crediti stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore") di cui al DM 21.12.2017, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte

degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);

- per le imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al

			<p>10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);</p> <ul style="list-style-type: none">• per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore"), di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia
--	--	--	--

			<p>subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023)
16 giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;

16 giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	<ul style="list-style-type: none"> • rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. • addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati; • addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
16 giovedì	Artigiani e Commercianti	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per il 2022; • primo acconto dei contributi per il 2023, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.
16 giovedì	Artigiani e Commercianti	Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.
16 giovedì	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	

16 giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali e regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale e regionale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 giovedì	Artigiani e Commercianti	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, titolari di partita IVA , devono effettuare il versamento della 4 ^a rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della 5 ^a rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della 4 ^a rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del: <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.
16 giovedì	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.
16 giovedì	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.
16 giovedì	Contribuenti minimi	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di ottobre.

			<p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; • acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72
16 giovedì	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti
16 giovedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell'IVA a debito.
16 giovedì	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
16 giovedì	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
16 giovedì	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.
16 giovedì	Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali	Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI e IRAP	<p>Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023; la quinta e ultima degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.
16 giovedì	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di ottobre.
16 giovedì	Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Premi INAIL	Termine entro il quale i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della quarta rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione.
16 giovedì	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Versamento contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del: <ul style="list-style-type: none"> saldo dei contributi per l'anno precedente; primo acconto dei contributi per l'anno in corso.
16 giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:

			<ul style="list-style-type: none"> • provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; • redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR; • redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
16 giovedì	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nona e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 16.3.2023; • la sesta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 (con la maggiorazione dell'1,6%); • la quinta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 (con la maggiorazione dell'1,6%) o entro il 31.7.2023 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%).
16 giovedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di settembre, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.
16 giovedì	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi.

16 giovedì	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	<p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.</p> <p>Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</p> <p>Possono optare per il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che, nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non superiore a 400.000 euro, se esercitano arti, professioni o se sono titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; • non superiore a 700.000 euro, se sono titolari di imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.
20 lunedì	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	<p>Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre.</p>
20 lunedì	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di ottobre 2023.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare

			<p>precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
27 lunedì	Datori di lavoro agricolo	Versamento contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dirigenti; i quadri e gli impiegati agricoli. <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p>
27 novembre	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai

soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

- Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare

27 novembre	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none">• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none">• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
------------------------	-------------------------	-------------------	---

30 giovedì	Società di persone e pesone fisiche	Versamento acconti d'imposta	<ul style="list-style-type: none"> con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
30 giovedì	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento acconti d'imposta	<p>Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.</p> <p>Termine, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023.</p>
30 giovedì	Artigiani e Commercianti	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale gli artigiani e i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPS in eccedenza del minimale; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> saldo per l'anno precedente; acconto acconto per l'anno in corso.

30 giovedì	Società di capitali, Società di persone	Versamento imposta sostitutiva	<p>Termine per l'effettuazione degli atti e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali; • trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
30 giovedì	Imprese	Agevolazioni	<p>Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d'imposta per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica; • sostenute nel 2022.
30 giovedì	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.</p>
30 giovedì	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di persone	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Remissione in bonis	<p>Termine, per i soggetti che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, per avvalersi della c.d. "remissione in bonis", di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.</p> <p>La possibilità riguarda le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli</p>

			<p>edifici, di cui all'art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese sostenute nel 2022; • nonché alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
30 giovedì	Società di capitali	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Remissione in bonis	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, per avvalersi della c.d. "remissione in bonis", di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.</p> <p>Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la comunicazione d'opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis è ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al 31.3.2023 (ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione).</p> <p>La possibilità riguarda le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese sostenute nel 2022; • nonché alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
30 giovedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Trasmissione, da parte dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, del quadro VO, al fine di comunicare le opzioni o le revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in allegato alla dichiarazione dei redditi;

			<ul style="list-style-type: none"> mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario.
30 giovedì	Titolari di partita IVA	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per versare la terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo
30 giovedì	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASI e relativi al quarto trimestre dell'anno di riferimento.
30 giovedì	Imprese	Versamento Imposta sostitutiva	Termine, per gli imprenditori individuali, per il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali. La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2024.
30 giovedì	Imprese	Agevolazioni	Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d'imposta per le spese: <ul style="list-style-type: none"> di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale "4.0"; sostenute nel 2022.
30 giovedì	Titolari di partita IVA	Versamento imposta di bollo	Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre luglio 2023-settembre 2023.
30 giovedì	Imprese	Agevolazioni	Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre

			<p>informazioni riguardanti il credito d'imposta per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli investimenti in beni strumentali "4.0"; sostenute nel 2022.
30 giovedì	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p>
30 giovedì	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre.</p>
30 giovedì	Persone fisiche, Società di persone e Società di capitali	Ravvedimento operoso	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'infedele presentazione della dichiarazione dei REDDITI e IRAP 2022, relativa al 2021; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; <p>la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative</p>
30 giovedì	Persone fisiche e Società di persone	MODELLO REDDITI E MODELLO IRAP	<p>Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 2023 riferiti al periodo d'imposta 2022</p>

30 giovedì	Società di capitali	MODELLO REDDITI E MODELLO IRAP	Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) del modello REDDITI SC 2023 e del MODELLO IRAP relativi al periodo d'imposta 2022
30 giovedì	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPS in eccedenza del minimale; in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • saldo per l'anno precedente; • primo acconto per l'anno in corso.
30 giovedì	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'acconto per l'anno in corso per i contributi dovuti all'INPS.
30 giovedì	Società di capitali	IRES	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello REDDITI SC 2023, l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca, a decorrere dal periodo d'imposta in corso.
30 giovedì	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Titolari di partita IVA	Adempimenti documentali	Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili o dei registri sostitutivi di questo (DPR 695/96 e DPR 435/2001). Il registro dei beni ammortizzabili è costituito da un apposito conto per ciascun bene o categoria di beni
30 giovedì	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Remissione in bonis	Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti, mediante il versamento della sanzione di 250,00 euro (c.d. "remissione in bonis").

			<p>La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> le violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all'applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall'Agenzia delle Entrate; non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. <p>Il contribuente deve possedere "i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento", che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'assolvimento dell'adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all'accesso a regimi opzionali.</p> <p>Il contribuente, fermi restando i requisiti richiesti, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; <p>versare contestualmente 250 euro</p>
<p>30 giovedì</p>	<p>Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>Definizione delle pendenze tributarie</p>	<p>Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</p> <p>Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;

			<ul style="list-style-type: none"> le altre il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo</p>
30 giovedì	Società di persone in regime di contabilità semplificata	IVA	<p>Termine per annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore
30 giovedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> non soggetti ad accisa; spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione
30 giovedì	Società di capitali	IRES	<p>Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello REDDITI SC 2023, l'esercizio dell'opzione triennale o</p>

			<p>quinquennale per la tassazione di gruppo (rispettivamente, consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca, a decorrere dal periodo d'imposta 2023.</p> <p>L'opzione deve essere comunicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla; • in via telematica all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito modello (prov. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 161213), per le società neocostituite o derivanti da trasformazioni. <p>La revoca dell'opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; <p>il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale</p>
30 giovedì	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS</p>
30 giovedì	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati

		<p>retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none">• 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;• 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;• 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; <p>16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre</p>
--	--	--

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati